

Bari, 12/4/1980

Prot. 187/6

Al Sig. Presidente del Consiglio

S E D E

Con riferimento alla lettera del 22/12/1979 n. 5222 si comunica che la sesta commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di legge "Istituzione della consulta regionale della donna" che rappresenta il testo unificato delle proposte di legge presentate dai Consiglieri Colamonaco ed altri, Calvario e Zingrillo ed altri.

Unitamente al testo della p.d.l. si unisce la relazione del Cons. Maria Colamonaco.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
d'ordine

CONSIGLIO REGIONALE
Prot. n. 1773
12 APR 1980

nte unicus

proposta di legge:

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE FEMMINILE

Relatore Cons. Maria Colamonaco

derivante dall'esame congiunto delle proposte di legge: .

- Istituzione della Consulta della donna, (colamonaco, Dalena, Ciocia, Borgia)
- Istituzione della Consulta regionale per la condizione della donna (Zingrillo, Cola
santo, Fitto, Conte, Fantasia)
- Consulta regionale delle donne di Puglia (Calvario)

Signor Presidente, Signori Consiglieri.

All'inizio della seconda legislatura regionale e in concomitanza con l'Anno Internazionale della Donna, il Comitato Nazionale di consultazione per la partecipazione della donna alla vita pubblica invitò i governi regionali e le forze politiche a voler istituire nelle proprie regioni le Consulte femminili regionali quali organismi rappresentativi di tutte le componenti organizzate del mondo femminile.

Tale invito è stato già recepito da diverse regioni italiane del Nord e del Sud il Piemonte, la Lombardia, l'Umbria, il Lazio, la Campania, la Calabria, e da decine di Consigli Provinciali.

In Puglia la richiesta di una tale istituzione è stata più volte avanzata dalle organizzazioni femminili anche negli incontri da esse avuti con il Presidente della Giunta Regionale, sia nella prima che nella seconda legislatura.

La presente proposta di legge, quindi, si muove nello spirito di tali richieste, che trovano piena giustificazione nei principi sanciti sia dalle risoluzioni dell'assemblea dell'O.N.U. per il progresso e i diritti delle donne, che dagli artt. 3 e 37 della Costituzione Italiana, nonché dagli stessi artt. 1 e 2 dello Statuto Regionale Pugliese.

All'insieme di tali principi vuole richiamarsi il mondo femminile pugliese quando rivendica una propria e più ampia partecipazione democratica alla determinazione di una politica che garantisca, con lo sviluppo della personalità umana la piena uguaglianza dei cittadini.

Di qui discende il valore della proposta per la istituzione della Consulta regionale femminile che abbia, nella sua ragione di essere, tra l'altro, il compito della individuazione dei più urgenti problemi e dei mezzi necessari per accelerare i processi di inserimento delle donne pugliesi nel pieno della vita sociale, e civile.

In questo spirito, e ai fini già enunciati, l'acclusa proposta di legge prevede:

- all'art. 1 la costituzione della consulta;
- agli artt. 2 e 3 la collaborazione alla elaborazione della programmazione regionale con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro delle donne, con la promozione di indagini conoscitive dibattiti pubblici ed ogni altra iniziativa

tesa a realizzare la piena parità fra i cittadini, a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

- all'art. 4 la composizione della Consulta nelle sue rappresentanze effettive e supplenti, la partecipazione dei rappresentanti di categorie professionali interessate ai singoli problemi;
- all'art. 5 la eventuale decadenza del diritto di componente;
- all'art. 6 la elezione dei componenti della Consulta da parte del Consiglio Regionale, la nomina, l'insediamento e il coordinamento;
- all'art. 7 il rapporto con il Consiglio e la Giunta regionale: possibili consultazioni, espressione di pareri, osservazioni e proposte ai componenti organi regionali su problemi che abbiano rilevanza per la condizione femminile;
- agli artt. 8 e 9 la funzionalità della Consulta: sede, mezzi finanziari e personale;
- all'art. 10 l'approvazione da parte del Consiglio Regionale del regolamento elaborato dalla Consulta;
- all'art. 11 una norma transitoria per la pronta applicazione della legge;
- all'art. 12 la dichiarazione di urgenza.

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

la Sesta Commissione ha approvato all'unanimità il provvedimento che viene sottoposto alla approvazione di questa Assemblea.

La proposta è risultante di tre proposte presentate ed è convinzione della Commissione che la stessa corrisponda alle aspettative delle donne pugliesi per un concreto contributo alla loro emancipazione ed al completo inserimento nel tessuto sociale, economico e politico della nostra Regione.

(Maria Colamonaco)

M. Colamonaco

Proposta di legge:

"ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELLA DONNA"

ART. 1

La Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ed in applicazione dei principi enunciati dagli artt. 3 e 37 della Costituzione e degli artt. 1 e 2 dello Statuto Regionale, istituisce la Consulta Regionale ~~della Donna~~ *femminile*.

ART. 2

La Consulta regionale *femminile* ~~della donna~~ collabora a promuovere tutte le iniziative tese a realizzare la piena parità tra i cittadini, uomini e donne, sancita dalla Costituzione e ad individuare e rimuovere ostacoli di diritto e di fatto che impediscono il pieno sviluppo della personalità della donna e la sua effettiva partecipazione alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale.

ART. 3

La Consulta regionale *femminile* ~~della donna~~:

- a)- contribuisce attivamente alla elaborazione della programmazione, pianificazione e legislazione regionale, con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro della donna in rapporto all'assetto economico e sociale della Regione;
- b)- segnala l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti della donna;
- c)- promuove iniziative per la soluzione concreta dei problemi affrontati e per l'attuazione dei programmi e delle leggi;
- d)- propone a livello degli Enti locali e degli organi di decentramento amministrativo l'istituzione di consulte ~~della donna~~ *femminili*;
- e)- promuove indagini conoscitive sui problemi che si devono affrontare per consentire un pieno inserimento della donna nella vita sociale, civile, economica e politica;
- f)- promuove dibattiti pubblici, convegni ed incontri anche con le Consulte di altre Regioni;
- g)- cura la raccolta e la diffusione di materiale bibliografico e documentario, nonché la pubblicazione di volumi e periodici;

segue art. 3.

La consulta ^{femminile} della donna, inoltre, promuove ogni altra iniziativa che consenta di sollecitare una più consapevole partecipazione della donna alle decisioni che riguardano la collettività e ne trasmette le istanze alla Regione.

ART. 4

La consulta regionale ^{femminile} della donna è composta da una rappresentante effettiva e due supplenti per ciascuna:

- a) - delle associazioni e gruppi femminili e femministi che abbiano una effettiva rappresentatività a livello nazionale e regionale; abbiano come finalità istituzionali l'emancipazione e la liberazione della donna; siano democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attività non circoscritta ad interessi di categoria professionale;
- b) - delle commissioni femminili o uffici "lavoratrici" delle organizzazioni sindacali confederali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
- c) - delle commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio Nazionale della Economia e del lavoro;
- d) - delle commissioni o movimenti femminili e giovanili a livello regionale, dei partiti democratici ed antifascisti.

Sono di volta in volta invitate a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di categorie professionali interessate alle materie che formano oggetto della discussione.

Su proposta della consulta nuove associazioni, gruppi o movimenti democratici in possesso dei requisiti di cui al presente articolo possono essere ammessi a far parte della consulta medesima.

Le domande delle associazioni, gruppi o movimenti vengono presentate all'Ufficio di presidenza del Consiglio che accerta l'esistenza dei requisiti richiesti.

L'incarico di componente della Consulta non dà diritto a compensi comunque denominati.

ART. 5

Un'associazione, gruppo o movimento cessa di far parte della Consulta se perde i requisiti di cui al precedente art.4.

./.

ART. 6

Le componenti della Consulta, sia effettive che supplenti, sono elette dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall'inizio di ogni legislatura, su designazione delle singole associazioni, gruppi o movimenti di cui all'art. 4 della presente legge e sono nominate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e restano in carica sino alla scadenza della legislatura.

La Consulta è insediata dal Presidente della Giunta Regionale entro un mese dalla nomina delle sue componenti.

In caso di dimissioni, di morte o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro della Consulta, il successore è nominato nei modi previsti dal 1° comma e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

L'attività della Consulta è coordinata a rotazione da una presidente eletta tra i propri membri secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 10 della presente legge.

ART. 7

La Regione sente la Consulta quando sono in discussione programmi e provvedimenti legislativi che hanno rilevanza per la condizione femminile.

La Consulta può chiedere a sua volta di essere sentita su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale.

I pareri sono resi con relazione scritta che deve riportare anche le eventuali opinioni discordanti della minoranza.

La Consulta può, altresì, presentare mozioni, osservazioni e proposte ai competenti organi regionali.

Alle riunioni della Consulta hanno facoltà di intervenire, senza diritto a voto, i Consiglieri regionali.

La Consulta può chiedere che intervengano alle proprie riunioni gli Assessori ed i Consiglieri regionali competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

ART. 8

La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale il quale fornisce anche i mezzi ed il personale necessario al suo funzionamento.

ART. 9

Le iniziative proposte dalla Consulta ed approvate dagli organi regionali verranno di volta in volta finanziate dalla Regione utilizzando i fondi ordinari di bilancio.

ART. 10

La Consulta redige il proprio regolamento interno entro tre

./.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

segue art. 10

mesi dal suo insediamento.

Il regolamento è approvato dal Consiglio regionale.

ART. 11

Nella prima applicazione della presente legge, le domande di ammissione, di cui all'art.4, devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Dalla scadenza di tale termine decorrono i 60 giorni previsti dall'art. 6 per la nomina della Consulta.

ART. 12

~~La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.~~